



Unione Montana del Bassanese

Sede legale: Via Vittorelli, 30 c/o Comando di Polizia locale – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice Fiscale 82003350244 – Partita IVA 02768310241
E-mail: info@unionebassanese.it PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it



Area I – Affari Istituzionali

DECRETO N. 14 DEL 23-11-2021

Oggetto: Attribuzione dell'incarico di Segretario dell'Unione Montana del Bassanese-data inizio incarico 22.11.2021

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di novembre, il Presidente Mocellin Orio

DECRETA

VISTI:

- l'art. 11 dello Statuto dell'Unione, il quale dispone:

- 1. Il Segretario dell'unione montana è individuato tra i Segretari comunali titolari o tra i Dirigenti dei Comuni aderenti.*
- 2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area e ne coordina l'attività.*
- 3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione montana e ne cura la verbalizzazione.*
- 4. Il Segretario roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'Unione montana è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Unione montana. Esercita, inoltre, per l'Unione montana tutte le altre attribuzioni e competenze che il TUEL riconduce al Segretario comunale e provinciale.*
- 5. Il Presidente può assegnare al Segretario ogni altra funzione compatibile con il ruolo e le competenze.*
- 6. Le modalità di disciplina del rapporto del Segretario con l'Unione montana (orario di lavoro e costo) sono disciplinate da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004, tra l'Unione montana e il Comune di appartenenza presso il quale l'interesse è inquadrato in ruolo come Segretario comunale titolare o come Dirigente. L'Unione montana rimborsa, con la periodicità stabilita dalla convenzione, al Comune di appartenenza del Segretario la quota parte del costo orario per il servizio prestato presso l'Unione montana. Parimenti, si può dar luogo anche a un inquadramento del rapporto del Segretario con l'Unione montana ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311, costituendosi con la stessa Unione montana un rapporto di lavoro distinto e autonomo rispetto a quello già in essere con l'Ente di appartenenza e al di fuori dell'orario di servizio presso l'Ente di appartenenza.*

- l'art 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione montana, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 11 del 18.03.2021, il quale dispone:

1. *La responsabilità della gestione amministrativa dell'Unione montana è affidata al Segretario dell'Unione montana, scelto tra i Segretari comunali titolari dei Comuni aderenti o eventualmente tra i soggetti (dirigenti o dipendenti del comparto di categoria D appartenenti ai Comuni aderenti, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni) cui la vigente normativa dovesse consentire l'attribuzione del ruolo di Segretario dell'Unione montana.*
2. *Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla vigente normativa e della vigente contrattazione collettiva nazionale.*
3. *In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario, lo stesso è sostituito dal Vicesegretario dell'Unione montana, scelto tra i dirigenti dei Comuni aderenti o tra i dipendenti di ruolo inquadrati nella categoria D del Comparto Funzioni locali, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della funzione di Vicesegretario nei Comuni.*
4. *Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità, nonché il trattamento economico del Vicesegretario in conformità con i principi stabiliti dalla vigente normativa e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale.*

- l'art. 97 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che, al comma 4, così dispone:

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;*
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;*
- c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;*
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;*
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.*

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana:

- n. 5 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 20 DEL 16.07.2019, AVENTE AD OGGETTO "RICHIESTA DI SCIoglimento DELL'UNIONE MONTANA DEL BRENTA. DETERMINAZIONI";
- n. 8 del 02.12.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "ACCETTAZIONE DELL'INGRESSO NELL'UNIONE MONTANA DEL BRENTA DEL COMUNE DI ROMANO DEZZELINO (COMUNE COMPRESO NELL'ALLEGATO A "AREA GEOGRAFICA OMOGENEA MONTANA - ELENCO COMUNI" ALLA L.R. 40/2012";
- n. 9 del 02.12.2020, avente ad oggetto "ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEL BRENTA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 24.01.2020, N. 2".

DATO ATTO che il nuovo Statuto dell'Unione montana del Bassanese" è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio online dell'Unione montana e dei Comuni aderenti, come previsto dall'art. 31, comma 2, del previgente Statuto dell'Unione montana del Brenta, ed è dunque divenuto efficace; il nuovo Statuto è stato, altresì, oggetto di pubblicazione per avviso sul BUR n. 33 del 05.03.2021 e di trasmissione al Ministero dell'Interno, ai fini dell'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti comunali e provinciali, con nota prot. n. 2943 dell'11.03.2021.

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 15.12.2020, immediatamente eseguibile, il Comune di Bassano del Grappa ha provveduto:

- ad individuare nell'Unione montana del Brenta la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) tra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta, tutti appartenenti alla medesima Unione montana, in applicazione dell'art. 11 bis della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e in esito alle analisi condivise dai Comuni medesimi in sede di valutazione del progetto di realizzazione di un Comando di Polizia Locale che coinvolta tutti i Comuni dell'area bassanese;
- ad approvare il trasferimento della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) all'Unione montana del Brenta, ai fini del relativo esercizio associato da parte della stessa Unione montana per conto dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- a dare atto che il trasferimento della suddetta funzione fondamentale avrà efficacia giuridica a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- ad approvare la «Convenzione per il conferimento all'Unione montana del Brenta della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122), con istituzione del servizio unico tra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta»;
- a dare atto che, in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune per gli esercizi 2021/22/23, verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra il Comune e l'Unione montana, in conformità allo Statuto e alla Convenzione testé approvata, e tenuto conto altresì del connesso trasferimento all'Unione stessa delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

RICHIAMATE anche le seguenti deliberazioni dei Comuni di Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta, i quali hanno provveduto a confermare il già avvenuto trasferimento della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" all'Unione montana del Brenta e ad approvare la «Convenzione per il conferimento all'Unione montana del Brenta della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122), con istituzione del servizio unico tra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta»:

- per il Comune di Pove del Grappa: deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2020;
- per il Comune di Solagna: deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.12.2020;

- per il Comune di Valbrenta: deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28.12.2020.

RICHIAMATO l'art. 4, comma 2, lett. a) del vigente Statuto dell'Unione montana del Bassanese, che individua tra gli scopi e le funzioni dell'Ente la "gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale".

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 11 del 29.12.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Accettazione del trasferimento della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) dal Comune di Bassano del Grappa disposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 15.12.2020; presa d'atto delle deliberazioni di conferma del trasferimento della medesima funzione fondamentale dai Comuni di Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta e della nuova convenzione per il conferimento all'Unione montana della funzione, con istituzione del servizio unico".

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato integrativo (CCDI) per l'anno 2021 sottoscritto definitivamente a livello di Ente in data 29.04.2021.

VISTO che con _____ del _____ è stato nominato quale Segretario del Comune di Bassano del Grappa (VI) il Dott. Bertolo Mirko e che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione e dell'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario dell'Unione è scelto tra i segretari comunali titolari dei Comuni aderenti;

RITENUTO di procedere all'attribuzione della Posizione di Segretario al Dott. Bertolo Mirko con decorrenza dal 22.11.2021

DECRETA

- 1) in esecuzione di quanto disposto dall'art. 97, del D.lgs. 267 del 18.08.2000, per tutto quanto esposto in premessa e in esecuzione dei provvedimenti di macro-organizzazione dell'Ente elencati in premessa, **di attribuire la Posizione di Segretario dell'Unione Montana del Bassanese al Dott. Berolo Mirko, con decorrenza dal 22.11.2021.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, 23-11-21



II PRESIDENTE
DELL'UNIONE MONTANA
Mocellin Orio

Per accettazione:

Bassano del Grappa, 22/11/2021

Firma del Responsabile *Se a...*